

Legge regionale 16 maggio 2018, n. 13

Rafforzamento del Comitato dei garanti di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 18 (Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali).

(BURC n. 51 del 17 maggio 2018)

Art. 1

(Modifiche alla [l.r. 18/2009](#))

1. Dopo l'articolo 1 della [legge regionale 12 giugno 2009, n. 18](#) (Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali) è aggiunto il seguente:

“Art. 1-bis
(Destinatari)

1. Nel rispetto delle disposizioni contenute nel [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#) (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel [decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251](#) (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), nel [decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25](#) (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato) e nel [decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142](#) (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale) sono destinatari della presente legge:
 - a) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e i cittadini neocomunitari, compatibilmente con le previsioni normative vigenti e fatte salve le norme più favorevoli applicabili nei loro confronti, comunque dimoranti o presenti sul territorio regionale e in regola con le disposizioni sull'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale;
 - b) i titolari di diritto di asilo, di misure di protezione sussidiaria o umanitaria presenti o in transito sul territorio regionale e i rifugiati;
 - c) gli apolidi e i richiedenti asilo o altre forme di protezione dimoranti sul territorio regionale.”.
2. All'articolo 5 della [l.r. 18/2009](#) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) nella rubrica, dopo la parola “garanti” sono aggiunte le seguenti parole: “dei richiedenti asilo e dei rifugiati”;
 - b) al comma 1, dopo la parola “garanti” sono aggiunte le seguenti parole: “dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di seguito denominato Comitato dei garanti,”;
 - c) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

“1-bis. Il Comitato dei garanti, inoltre, svolge, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, in favore dei soggetti di cui all'articolo 1-bis, comma 1, presenti sul territorio regionale le seguenti funzioni:

 - a) vigila sull'applicazione, nel territorio regionale, della legislazione nazionale e delle altre convenzioni internazionali di tutela e sull'attuazione delle disposizioni normative nazionali, affidate alla competenza della Regione, degli enti locali e di altri soggetti pubblici o privati presenti nel territorio;
 - b) diffonde la conoscenza dei diritti e delle prerogative;
 - c) vigila sulle attività delle strutture sanitarie, sociali e socio-assistenziali dedicate;
 - d) esprime, su richiesta degli organi regionali ed entro trenta giorni dalla data della richiesta, pareri non vincolanti sulle proposte di atti normativi e di indirizzo

- riguardanti i rifugiati e formula proposte in ordine a provvedimenti normativi o amministrativi da adottarsi;
- e) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno dipendenti da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico;
 - f) accoglie le segnalazioni provenienti da persone, anche di minore età, dalle famiglie, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti, fornendo informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti ed intervenendo presso le autorità competenti;
 - g) raccomanda l'adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive delle amministrazioni competenti;
 - h) interviene nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
 - i) ove rilevi situazioni di rischio o di danno per le persone, provvede a denunciarle alle autorità competenti.
- 1-ter. Il Comitato presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sulla condizione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, sui servizi esistenti e sulle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche. La relazione è recepita dalla Conferenza regionale di cui all'articolo 3."
- d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:
- "5 bis. La Regione promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa con le amministrazioni statali e gli altri soggetti competenti nel settore della tutela dei diritti dei rifugiati e della protezione internazionale al fine di prevedere forme di collaborazione volte ad agevolare lo svolgimento delle funzioni del Comitato.

Art. 2

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria